Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | **Roma - Sabato, 14 agosto** | **Numero 192**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1092 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 22 aprile 1920, n. 496, che fa obbligo nell'art. 2 alle Società esercenti l'industria del credito di convertire le azioni al portatore in titoli nominativi non oltre il 31 luglio 1920;

Considerato che per dar modo di ottemperare al precetto suindicato lo stesso decreto-legge prevede all'articolo 4 la emanazione di ulteriori norme per agevolare la trasmissione dei titoli nominativi, e che tali norme non sono state ancora emanate essendo sopravvenuta la presentazione al Parlamento del disegno di legge concernente la conversione alla nominatività di tutti i titoli al portatore di qualsiasi specie;

Ritenuta l'opportunità di attendere che con norme esecutive sia disciplinata tutta la materia concernente l'accennata conversione anche per quanto si riferisce al citato decreto-legge 22 aprile 1920, n. 496, e di prorogare frattanto il termine fissato per la conversione delle azioni bancarie;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con i ministri del tesoro e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine del 31 luglio 1920 stabilito dall'art. 2 del R. decreto-legge 22 aprile 1920, n. 496, è prorogato alla data che sarà ulteriormente stabilita con R. decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TEDESCO — MEDA — ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1093 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i ministri delle colonie, della guerra, della marina, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, delle terre liberate dal nemico e per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretiamo e decretiamo:

Art. 1.

A far tempo dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto è soppressa la Giunta esecutiva del Comitato interministeriale, preveduta dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace.

Art. 2.

Tutte le attribuzioni, le mansioni, le facoltà spettanti, per il decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, numero 1698, e per successive disposizioni di qualsiasi natura, alla Giunta esecutiva di cui al precedente articolo sono demandate ad un Comitato liquidatore che sarà costituito presso la ragioneria generale dello Stato.

La composizione di tale Comitato e i provvedimenti di qualunque genere relativi al suo funzionamento, nonchè qualsiasi altro riflettente i servizi della liquidazione e i loro organi, saranno stabiliti con decreti del ministro del tesoro. Gli uffici del Comitato assorbiranno anche quelli concernenti liquidazioni di guerra già istituiti presso la ragioneria generale dello Stato, nonchè qualunque altro ancora funzionasse, per lo stesso scopo, presso altri Dicasteri.

Art. 3.

Al Comitato liquidatore, di cui al precedente articolo, sono pure deferiti i poteri spettanti, per il decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, al Comitato interministeriale istituito con l'art. 1 del decreto predetto.

Il Comitato interministeriale stesso, però, che sarà composto dai ministri del tesoro, delle colonie, della guerra, della marina, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio e delle terre liberate, continuerà ad esercitare la vigilanza sulle operazioni tutte relative agli oggetti contemplati nel citato decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698.

A tal uopo esso si riunirà, almeno una volta al mese, per avere notizie sulle operazioni compiute dal Comitato liquidatore, e per pronunciarsi sugli eventuali reclami che fossero presentati relativamente all'azione del Comitato medesimo.

Art. 4.

Il Comitato interministeriale sarà presieduto dal ministro e il Comitato liquidatore dal sottosegretario di Stato per il tesoro.

Art. 5.

Per i ricorsi contro le decisioni del Comitato liquidatore rimane ferma la speciale competenza del Collegio arbitrale, a norma degli articoli 2, ultimo comma, e 5 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, e del decreto Reale 22 agosto 1919, n. 2224.

Con decreto Reale, promosso dal ministro del tesoro, di concerto col ministro della giustizia e degli affari di culto, potranno essere stabilite le norme relative alla procedura ed al funzionamento del Collegio, in modificazione ed in aggiunta al decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 998, e in deroga al secondo comma dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, per rendere più spedita la risoluzione delle controversie.

Art. 6.

Con decreti del ministro del tesoro saranno inscritti in bilancio i fondi occorrenti per il funzionamento del Comitato liquidatore e dei relativi uffici da istituirsi presso la ragioneria generale dello Stato, nonchè per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 7.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — ROSSI — BONOMI — SECHI — PEANO — ALESSIO — RAINERI — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1102 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il regolamento per il pensionato artistico di Roma approvato con R. decreto 27 giugno 1909, n. 543 e modificato con R. decreto 20 dicembre 1919, n. 2613;

Sentita la sezione 3ª del Consiglio superiore di antichità e belle arti;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' elevata da 27 a 32 anni l'età massima per l'ammissione al 1° concorso che sarà bandito dopo la data del presente decreto alle pensioni di ciascuna materia, pittura, scultura, architettura e decorazione del pensionato artistico nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

CROCE.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1105 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale n. 218 in data 11 febbraio 1918 concernente il reclutamento e l'ordinamento degli ufficiali di complemento dei corpi militari della R. marina;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sentito il parere del Consiglio superiore di marina, il quale è stato favorevole;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al termine dei corsi teorico-pratici per aspiranti guardiamarina e sottotenenti macchinisti di complemento, di cui agli articoli 5 e 9 del decreto Luogotenenziale n. 218, dell'11 febbraio 1918, saranno prescelti un certo numero di allievi guardiamarina e macchinisti di complemento che, possedendo le qualità fisiche ed intellettuali adatte, chiedano volontariamente di compiere il loro periodo di servizio sul naviglio sommergibile e nell'aviazione.

Il numero degli allievi da scegliersi, per le due specialità, sarà determinato volta per volta dal ministro della marina.

Art. 2.

Gli allievi prescelti per i sommergibili - sia di vascello che macchinisti - saranno subito inviati presso le varie squadriglie per conseguire l'abilitazione al servizio del naviglio subacqueo, e dal giorno del loro imbarco avrà decorrenza il periodo pratico di esperimento di sei mesi, di cui agli articoli 5 e 9 del citato decreto Luogotenenziale.

Gli allievi prescelti per l'aviazione - sia di vascello che macchinisti - saranno subito inviati in una scuola di aviazione per conseguire il brevetto di pilota aviatore, e dal giorno dell'ammissione alla scuola stessa avrà decorrenza il periodo pratico di esperimento di sei mesi.

Art. 3.

Quegli aspiranti che - sia per ragioni fisiche, che per qualsiasi altro motivo - cessassero dal prestare servizio sui sommergibili o nell'aviazione prima del compimento dei sei mesi di esperimento, saranno subito imbarcati su di una nave armata della squadra per ultimare il periodo stesso, coll'avvertenza però che questa seconda parte di esperimento dovrà avere durata non inferiore a due mesi. Durante l'imbarco su R. nave armata gli aspiranti saranno sottoposti ad un intensivo addestramento in modo da permettere loro d'acquistare al più presto possibile le nozioni pratiche necessarie per poter esercitare a bordo gli incarichi del proprio grado.

Art. 4.

Gli aspiranti che avranno compiuto i sei mesi di esperimento sui sommergibili o nella aviazione, se riconosciuti idonei, saranno promossi guardiamarina o sottotenenti macchinisti di complemento alla stessa guisa degli altri aspiranti del loro corso.

Gli aspiranti di cui all'art. 3 del presente decreto conseguiranno la nomina ad ufficiale quando avranno completato la seconda parte di esperimento su Regia nave armata, purchè riconosciuti idonei.

Art. 5.

In linea di massima, per la migliore utilizzazione di detto personale, i guardiamarina e sottotenenti macchinisti che avranno compiuto l'intero periodo di esperimento sui sommergibili o nell'aviazione continueranno a prestare servizio nelle suddette specialità, fino all'epoca del loro congedo.

Art. 6.

Gli aspiranti guardiamarina e sottotenenti macchinisti destinati a compiere il periodo di esperimento nell'aviazione percepiranno, durante la permanenza alla scuola di aviazione o alle squadriglie di idrovolanti, gli assegni spettanti agli allievi piloti ufficiali subalterni.

Il presente decreto ha effetto dalla data del 1° luglio 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1084. Regio decreto 20 giugno 1920, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Forlì di applicare, dal 1° gennaio 1918 al 31 dicembre 1920, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 1088. Regio decreto 20 giugno 1920, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Castenaso (Bologna) di applicare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1920 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 1000.

N. 1089. Regio decreto 11 luglio 1920, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data fa-

coltà al comune di Cabiate (Como) di applicare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1920, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 1500.

N. 1095. Regio decreto 8 luglio 1920, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, vengono apportate modifiche al regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia di Lucca.

N. 1104. Regio decreto 27 maggio 1920, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, viene istituita in Crema una R. scuola professionale femminile ad orario ridotto.

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA TRIDENTINA

allo scopo di regolare l'esercizio dell' uccellagione, cioè la presa dell'uccellame non compreso nella categoria del selvaggiume, fino alla promulgazione di una nuova legge;

Visto il R. decreto 24 luglio 1919, n. 1251;

ORDINA:

Art. 1.

È proibito di distruggere o di levare i nidi e le covate, lo snidare le uova ed i pulcini (nidiacei) di tutti gli uccelli che vivono in istato selvaggio, ad eccezione delle specie dannose (aquile, falchi, astori, nibbi, albanelle, gufi, corvi, averle, merli, acquaioli e pescatori), nonchè il vendere simili nidi, uova ed uccelletti.

Art. 2.

La presa degli uccelli è permessa:

a) degli uccelli dannósi di cui all'art. 1 per tutto l'anno, con tutti i mezzi leciti. Col fucile però solo dal 15 settembre al 31 dicembre;

b) di tutti gli altri uccelli che vivono in istato selvaggio, dal 15 settembre al 31 dicembre.

Per la presa di uccelli dannosi, senza l'aiuto del fucile, non occorre speciale licenza. Per tutti gli altri casi è d'obbligo la licenza, secondo il disposto dell'art. 6. Ai cacciatori di uccelletti col fucile è proibito di cacciare nei seminati e campi lavorati come pure nei vigneti (fino a vendemmia ultimata) a meno che essi non abbiano uno speciale permesso scritto dal possessore del fondo. Esclusi da questa proibizione sono i campi coltivati a patate, ovvero a filari di granoturco, cavoli ed altri frutti campestri seminati a file distanti.

Art. 3.

Sono dichiarati ammissibili i seguenti modi e mezzi di uccellagione:

a) l'uccellagione con panie (vischioni), con richiami d'ogni genere e civetta;

b) l'uccellagione con reti d'ogni specie (passate, reti di tratto, roccoli, ecc);

c) col fucile da caccia con e senza richiami, ma sempre senza cane da caccia.

Art. 4.

È severamente proibito:

1° l'uso di uccelli acciecati;

2° l'uso di lacci di ogni specie, di trappole, tagliole, archetti e trabocchetti;

3° l'uso di grani o di altre pasture contenenti sostanze narcotiche;

4° la presa di nottetempo, vale a dire nel periodo fra un'ora dopo il tramento ed un'ora prima della levata del sole;

5° cacciare con qualsiasi mezzo e modo uccelletti quando il suolo è coperto di neve.

Art. 5.

Solo durante il periodo dal 15 settembre all'8 gennaio è permesso il commercio e la somministrazione nei pubblici esercizi di uccelletti anche se provenienti da altre Provincie o dall'estero.

Il commercio di uccelli dannosi (enumerati all'art. 1) è libero in ogni tempo.

Art. 6.

La licenza per l'uccellagione viene annualmente concessa, dietro domanda dell'interessato, dall'autorità politica distrettuale (Magistrato civico) solo a persone meritevoli di fiducia e per la durata dal 15 settembre al 31 dicembre e per il territorio di un determinato Comune o per una località dello stesso.

Nella domanda deve venir indicato il modo di presa e la località ove si intende esercitare l'uccellagione, essa deve essere accompagnata dal consenso scritto del proprietario del fondo ove s'intende esercitarla.

La domanda per la caccia di uccelletti col fucile deve essere corredata dal consenso scritto dell'appaltatore della caccia del rispettivo territorio e solo col consenso di quest'ultimo l'autorità politica distrettuale staccherà la relativa licenza.

Delle licenze che vengono staccate, si renderà edotto il Comune ed il ricavato si verserà al fondo tutela e ripopolamento delle caccie.

Il titolare della licenza deve avere sempre la stessa presso di sè, per necessaria legittimazione di fronte agli organi di sorveglianza.

Art. 7.

Le licenze di uccellagione sono subordinate al pagamento delle seguenti tasse:

1° per ogni roccolo, L. 60;

2° per rete di tratta, ogni paio, L. 45;

3° per reti vacanti, L. 30;

4° per caccia fissa con panie e canterini, L. 30;

5° per caccia vagante con panie e canterini, L. 15;

6° per caccia con civetta con o senza panie, L. 15;

7° per caccia col fucile con canterini, L. 20;

8° per caccia col fucile senza canterini, L. 10.

Per caccia fissa s'intende quella esercitata con impianti che vengano usati nello stesso punto per un periodo di otto giorni.

Art. 8.

A quelle persone che furono già due volte punite per trasgressioni alle leggi sull'uccellagione potrà venir negato il rilascio della licenza o revocata la licenza già concessa, contro di che non ha luogo ricorso.

Art. 9.

Contravvenzioni alla presente ordinanza sono da punirsi dall'autorità politica distrettuale (Magistrato civico) con una multa da 20 a 200 lire e nel caso di recidiva fino a 500. In caso d'inesigibilità subentrerà l'arresto in ragione di 24 ore per ogni 10 lire.

Oltre a ciò dovranno confiscarsi gli arnesi per l'uccellagione o le armi da fuoco e gli uccelli già pigliati od uccisi, mentre saranno posti in libertà quelli ancor vivi.

Le multe e gl'importi ricavati dalla vendita degli oggetti confiscati sono da versarsi al fondo tutela e ripopolamento delle caccie.

Art. 10.

Contro la nozione penale è ammesso il ricorso da presentarsi entro 14 giorni che decorrono da quello susseguente alla prolazione della nozione. Il ricorso va presentato col tramite dell'autorità che

ha emesso la nozione penale all'autorità politica provinciale la quale decide in ultima istanza.

Art. 11.

I RR. carabinieri, il personale autorizzato alla sorveglianza dei boschi e della caccia, le guardie campestri e tutti gli organi comunali di sorveglianza, compresi quelli delle fiere e dei mercati, sono obbligati a denunziare i contravventori alla presente ordinanza all'autorità politica distrettuale (Magistrato civico), alla quale saranno da rimettersi gli oggetti confiscati per la vendita a pubblica asta, salvo gli uccelli i quali dovranno essere venduti al maggior offerente dal Comune nel cui raggio ebbe luogo la confisca. Il Comune dovrà poi rimettere l'importo netto incassato dalla vendita alle autorità politiche distrettuali, per il versamento al fondo tutela e ripopolamento delle caccie.

Art. 12.

Questa ordinanza, colla quale viene posta fuori di vigore la legge provinciale 18 giugno 1899, B. L. Pr. n. 34, entra in attività col giorno della sua pubblicazione.

Art. 13.

Le autorità politiche distrettuali (Magistrati civili) sono incaricate dell'esecuzione di questa ordinanza.

Le stesse autorità potranno - in seguito a domanda dei Comuni - restringere ancora più od anche sopprimere interamente l'esercizio dell'uccellagione per un tempo determinato, specialmente dove la uccellagione stessa non suole esercitarsi che in misura assai limitata.

Trento, 10 luglio 1920.

Il commissario generale civile: CREDARO.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il testo unico delle leggi per la fillossera e per i Consorzi antifillosserici;

Considerato l'obbligo dello Stato di affidare ai Consorzi antifillosserici la produzione e la distribuzione del legno destinato alla ricostituzione dei vigneti;

Decreta:

Art. 1.

Nessuna distribuzione di viti americane (talee per piantagione a dimora, talee per piantagione in barbatellaio, e barbatelle non innestate) sarà fatta direttamente dallo Stato ai privati, in quelle Provincie ove esistono Consorzi antifillosserici regolarmente costituiti, giusta il citato testo unico delle leggi 23 agosto 1917, n. 1474, o riconosciuti dal Ministero di agricoltura.

Art. 2.

Il legno americano (talee, e barbatelle non innestate) prodotto nei vivai dello Stato, dovrà, in primo luogo, servire a soddisfare gli obblighi derivanti dall'art. 47 del testo unico sopra citato. Tale distribuzione sarà limitata al materiale necessario per effettuare i primi impianti e i successivi ampliamenti dei vigneti di piante madri dei Consorzi antifillosserici regolarmente costituiti o riconosciuti dal Ministero.

Art. 3.

Dopo soddisfatti gli obblighi sopra cennati, il legno americano (talee, e barbatelle non innestate), che rimarrà disponibile nei vivai governativi, sarà distribuito agli Enti che s'impegnano ad impiantare vivai di piante madri e, in via subordinata, a quei viticoltori che ne avranno fatto domanda sempre con lo scopo di utilizzarlo nello impianto di vigneti di piante madri.

Il Ministero non prende impegno se, e in quale misura, le domande potranno essere soddisfatte; l'accoglimento essendo subordinato alla disponibilità del materiale e al numero dei richiedenti.

Art. 4.

La domanda deve pervenire al Ministero di agricoltura (Direzione generale dell'agricoltura), non più tardi del 31 ottobre 1920, e dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) quantità e qualità del legno che si richiede;

b) estensione e natura del terreno destinato all'impianto, col nome della contrada, del Comune e della Provincia dove è destinato;

c) stazione ferroviaria alla quale si debbono appoggiare le spedizioni delle viti;

d) dichiarazione con la quale l'Ente o il privato (fatta eccezione per l'obbligo che lo Stato deve soddisfare, giusta l'art. 47 del citato testo unico) si impegna a pagare, al direttore dell'Istituto da cui riceve il legno americano, il relativo importo. Tale importo sarà calcolato in base ai prezzi (per centinaio di talee e barbatelle) che verranno fissati, tenendo conto del costo di produzione del legno, nonchè dei prezzi di mercato.

I prezzi di cessione verranno fissati per le tre seguenti categorie:

1° per le talee da piantagione a dimora (lunghezza massima 50 centimetri);

2° per le talee da barbatellaio (lunghezza massima 40 centimetri);

3° per le barbatelle non innestate;

e) dichiarazione con la quale l'Ente o il privato si obbliga di permettere, ai delegati del Ministero, di verificare se tutto il legno concesso è stato piantato nei terreni indicati nella domanda e destinato agli scopi per cui venne richiesto.

Le domande dei privati dovranno essere redatte su carta bollata da lire 2. Quelle che perverranno al Ministero dopo il 31 ottobre 1920 non saranno prese in considerazione.

Art. 5.

Qualora si accerti che il legno richiesto non sia stato destinato allo scopo indicato nella domanda, il richiedente sarà escluso dalle future distribuzioni.

Art 6.

Le spese di porto e imballaggio sono a carico di chi riceve il materiale.

Art. 7.

I proventi della vendita delle talee e delle barbatelle saranno versati in tesoreria, a cura del direttore del R. vivaio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 9 agosto 1920.

Il ministro: MICHELI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 12 agosto 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	70.24	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	74.39	—

Corso medio dei cambi

del giorno 12 agosto 1920 (Art. 39 Codice di commercio.

Parigi 145.62 — Londra 73,355 — Svizzera 333,75 — Spagna . . — New York 20,00 — Oro 290,81.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 10 corrente in Rima San Giuseppe, provincia di Novara, è stata attivata al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, una ricevitoria fonotelegrafica, collegata alla ricevitoria telegrafica di Boccioleto.

CORTE DEI CONTI

Pensioni civili e militari liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 5 giugno 1919:

Pensioni civili.

Carutti Giuseppina, ved. Cordero, c. commesso, L. 288,33 — D'Avossa Matteo, rag. capo, L. 5161 — Claudi Giuseppina, op. tab., L. 640,20 — Ferrari Angiola, ved. Sarbia, op. marina, L. 286,66 — Lori Eufemia, ved. Crescioli, op. guerra, L. 224 — Tessitore Giuseppa, ved. De Leonardis, v. canc., L. 457,33 — Serugeri Pazienza, ved. Gorno, sost. seg., L. 543,33 — Mattiazzo Giuseppina, ved. Calzavara, op. marina, L. 400 — Pagani Selika, vedova Villella, v. avv. er., L. 1427.

Adunanza del 12 giugno 1919:

Pensioni civili.

Rajà Agata, ved. Pinsolo, professore, L. 1012,66 — Togliatto Silvia, ved. Marino, geomatra, L. 618,33 — Levi Enrichetta, ved. Levi, professore, L. 701,33 — Ferraro Franc. Sav., primo rag. lotto, L. 3663 — Bello Luigi, tenente di porto, L. 3557 — Giacchi Cristina, ved. Capello, magazziniere, L. 1000,33 — Clavarino Filippo, cons. ipot., L. 7253.

Rao Cherubina, ved. Micallef, cancelliere, L. 617,66 — Cavaccini Carolina, ved. Marino, id., L. 609,33 — De Rossi Francesco, consigliere d'appello, L. 7469 — Elia Anna, ved. Stelola, archivista, L. 726,33 — Livraghi Antonia, ved. Farlzone, archivista, lire 875,33 — Verner Adriana, orf. Edoardo, brig. post., L. 384 — Puccio Carmela, ved. Genovese, isp. reg., L. 933,33 — Rillosi Giovanna ved. Dotti, cancell., L. 522,66 — Burgalassi Adelia, ved. Berardi, capo divisione, L. 1938,33 — Formighi Vittoria, ved. Capponi capo topog., L. 1444.

Sormani Giulia, ved. Vannini, custode, L. 463 — Razzanti Giovanni, op. marina, L. 878 — Ritondale Maria, ved. Esposito, id., L. 333,33 — Ruspini Olga, ved. Giordano, con. app., L. 1417,66 — Arbril Battista, op. art., L. 1000 — Marcori Giovanna, op. tab., L. 407,10 Marcenaro Maria, id., L. 1342,35 — Vacca Maria, ved. Del Santo, op. guerra, L. 112.

Intelisano Ignazio, orf. Pietro, usciere, L. 262,33 — Prallesi Maria ved. Bindi, id., L. 451,66 — Bicchiega Luigia, ved. Cocciuti, id. (indennità), L. 2395 — Varvello Elisa, ved. Bona, isp. tasse, L. 1855, 33 — La[illegible]ino Adele, ved. Ricci, applicato, L. 813,66 — Furlan Maria, ved. Corazza, ass. g. civ., (indennità), L. 5268,45 — De Rossi Caterina, ved. Scipioni, isp. ferr., (indennità), lire 12.411,66 — Botti Virginia, ved. Vannini, op. marina, L. 320,66 — Mandosio Francesco, 1° agente imp., L. 3427 — Ciroli Caterina, ved. Bampo, id., L. 1000,33 — Bergante Francesco, segretario, L. 3524.

Palladino Almerinda ved. Colonna, c. d'ist., L 1076 — Galvagno Elisabetta, ved. Verona, cancell., L. [illegible]02,33 — Bagnone Domenico, op. marina, L. 988 — Camerlenghi Luigi, usciere, L. 1334 — Rulli Maria, ved. Natangelo, maestro, L. 355,15 — Di Gregorio Edmondo, 1° ten. porto, L. 3778 — Di Gregorio Edmondo, id., L. 4071 — Mistretta Vincenzo, avv. mil., L. 6732 — Gaddi Luigia, ved. Passino, uff. d'ord., L. 4861 — Lucarelli Adele, ved. Leporatti, cassiere (indennità), L. 603 — Verzani Emma, ved. Armanno, vice prefetto, L. 3357,50 — Degiovanni Giuseppe, cap. div., L. 6498.

Biancarelli Nazzarena, ved. Saltini, v. comm. P. S., L. 1903 — Paris Italia, orf. Mosconi, maestro, L. 1784,14 — Di Pietro Grannanti, ufficiale giudiz. (indennità), L. 12,057,96 — Buscemi Giuseppina, ved. Abita, cons. pref. (indennità), L. 8165 — Bertorello Rosa, ved. Perino, capo verif. tab., L. 1234,50 — Ferrari Girolamo, cancell., L. 2827 — Ferrara Bracco Ruggero, magazz., L. 5700 — Boffa, orf. Giovanni, ricevitore reg., L. 794 — Morelli Luigi, commesso lotto, L. 3977 — Roggero Violantina, ved. Cesarea, v. Intend., L. 1466 — Vaccari Sulpizia, ved. Frediani, dir. tab., L. 1920.

Baiocchi Maria, operaia tab. (indennità), L. 1449,45 — Ceci Giulia, ved. Bonito, dist. bibliot., L. 429 — Bassi Filippo, ing. g. civile, L. 3521 — Giandomenico Gina, ved. Mele, agg. cancell. (indennità), L. 2382 — Manganella Maria, ved. Vigorito, 1° ufficiale post., L. 687,33 — Mancinelli Cornelia, ved. Livoni, 1° segretario, L. 1058,33 — Pasc[illegible]uti Oreste, op guerra, L. 1000 — Fabiani Ermelinda, ved. Colombo, ass. loc., L. 492,66 — Scardoni Caterina, orf. Giovanni, uff. scritt., L. 755,33 — La Morte Vincenza, ved. Malazzelli, uff. d'ord., L. 492,66 — Gandini Rachele, vedova Gerin, prof., (indennità), L. 3845 — Cadolini Francesca, vedova Ricca, geom., L. 1490,50.

Ciccaglione Berenice, ved. Rocco, giudice (indennità), L. 10,350 — Pages Francesco, dir. gen., L. 8000 — Giolitti Augusto, isp. sup., L. 6453 — Corazza Luigi, soprastante, L. 2880 — Bisio Clotilde, ved. Poggio, brig. post., L. 495,33 — Pallestrino Emma, vedova Dosi, cancell., L. 1077 — Comolli Caterina, ved. Losio, 1° agente imp., L. 1227 — Minetti Pasquale, del P. S., L. 2330 — Bargone Silvia, ved. Bertoleoni, aiuto cont., L 420 — Budi Anna, vedova Ferraro, lav. art., L. 148,33 — Fara Speranza, ved. Caneddu, ord. bibl. (indennità), L. 5740 — Mattia Rocca, ved. Buccarelli, uff. d'ord., L. 448 — Cialdea Annita, ved. Di Nunzio, uff. post. (indennità), L. 4323 — Infante Assunta, oper. tab. (indennità), L. 1052,70 — Brunelli Silvio, 1° uff. post., L. 2800.

Adunanza del 19 giugno 1919:

Pensioni civili.

Dolcemasco Rosa, ved. Lo Giudice, cancell., L. 491,66 — Tian Angelo, applic., L. 2174 — Bichi Antonia, ved. D'Avanzo, uff. scritt., L. 258 — Bianco Maria, ved. Silvi, appl., L. 890,33 — Iovane Maria, ved. Totaro, op. marina. L. 277,50 — Paoletti Elvira, ved. Artaz, ag. imp., L. 1072,33 — Consoli Maria, ved. Farina, v. intend., L. 1128 — Mazza Alfredo, dirett. gen., L. 8000 — Giuliucci Giulia, ved. Pirro, comm. dog., L. 1104,33 — Sforza Anatolia, ved. Calabrò, usciere, L. 381,33 — Monti Maria, ved. De Dominicis, custode, L. 380,66 — Torricelli Pierina, ved. Colombo, meccanico (indennità), L. 2333 — Nobile Rosa, vedova Lioce, 1° segr., L. 963,33 — Rinaldini Luigia, ved. Parmiggiani, brig. pos. (indennità), L. 1820 — Monti Elvira, ved. Canesi, prof., L. 1134,33 — Baltarin Italia, ved. Pozzo, op. marina, lire 277,50 — Martini Beatrice, ved. De Conti, uff. d'ord., L. 735,66 — Morelli Elisabetta ved. Martino, questore, L. 1283,66 — Oriente Giovanna, ved. Truto, op. marina, L. 325 — Viani Pietro, id., L. 1000 — Costa Angelo, id., L. 910.

Pretoni Maria, ved. Costa, op. marina, L. 303,33 — Di Bella Rocco, id., L. 1000 — Bruni Giovanni, capo sez., L. 5418 — Vallisneri Maddalena, ved. Davoli, profess., L. 839,66 — Romero Domenico, op. guerra, L 995 — Obiani Antonietta, ved. Falzone, prof., L. 898 — Muchini Giustina, ved. Michelangeli, appl. (indennità), L. 3250 — Guidarelli Valentina, ved. De Santis, op. guerra, L. 333,33 — Monaco Antonio orf. Giuseppe, appl., L. 733,33 — Di Marco Concetta, ved. Gentile istitutore, L. 605,66 — Brusiani Emma, ved. Merli, uff. post. (indennità), L. 6040 — Biadi Giulia, ved. Conforti, 1° segr., L. 1054,33 — Borroni Costanzo orf. Alessandro, brig. post., L. 515,66 — Alicchio Giulia, ved.

Brescia del P. S., L. 778,66 — Sciarretti Gaetano, arch., L. 2729 — Soriani Emma, ved. Biagi, c. lab. tab. (indennità), L. 4750 — Fiori Zoraide, ved. Matteucci, segr. post., L. 5839 — Russo Antonio, 1° reg. lotto, L. 2965 — Merani Enrico, archiv., L. 3012 — Grassi Teresa, ved. Canonica, prof., L. 1094,66 — Degli Uberti Vincenzo, comm. P. S., L. 5475 — Pisano Fortunato, usciere, L. 1482 — Martorelli Concetta ved. Langelli, appl. (indennità), L. 3250 — Gullotta Sebastiano, ved. Stefano, appl., L. 1625 — Conti Palmira, ved. Caccialanza, uff. d'ord., L. 514.

Di Luca Bettina ved. Nocitro, ag. imp., L. 755,33 — Viceconte Gilda ved. Longhi, ass. g. civ. (indennità), L. 6810 — Ottavi Prassede ved. Antonucci, uff. d'ord. (id.), L. 4280 — Rossi Raffaele, c. pref., L. 3664 — Zanni Amelia ved. Gambedotti, 1° uff. post., L. 808,66 — D'Angelo Domenica ved. Amballi, L. 481,66 — Sacripante Annina ved. Ercolani, giudice (indennità), L. 10,350.

Muoio Rosa ved. Purpo, op. marina, L. 333,33 — Sacco Carmela ved. Ottaggio, id., L. 232,50 — Prota Francesca ved. Parise, op. art., L. 163,33 — Fornasari Adele ved. Gardi, uff. idraul., lire 485,66 — Illi Ciriaco, custode, L. 1284 — Maggiani Elisa ved. Maggiani, isp. tasse, L. 1725 — Minoia Giuseppe, ricev. reg., L. 4099.

Arpante Anna ved. Corboli, app. P. S., L. 2925 — Busseti Contardo, comm. P. S., L. 5198 — Goben Angelo, arch., L. 3224 — Ranucci Maria ved. Du Faure, ragion., L. 573,33 — Costantini Amos, op. marina, L. 607,50 — Formentello Laura ved. Bon, id., lire 138,33 — Soldini Teresa ved. Valenzore, dirett. post., L. 1057.

Castagnari Mirra ved. Ganassini, cons. pref., L. 1689 — De Caro Anna ved. Donadio, op. art., L. 233,33 — Marchetti orf. Andrea, op. marina, L. 450 — Di Patto Enrico, op. guerra, L. 835,75 — Ferronetti Giacomina ved. Preziosi, del. P. S., L. 721.

Adunanza del 26 giugno 1919:

Pensioni civili.

Pagani Giovanni, procuratore del Re, L. 7461 — Vola Maria, vedova Gaurnio, inserviente, L. 267,33 — Esposito Maria, vedova Lombezzi, ufficiale postale, L. 706 — Balsamino Domenico, op. marina, L. 853,50 — Gatti Clara, ved. Faggion, professore (indennità), L. 6750 — Zangaro Caterina, ved. Pizzo, applicato, L. 555 — Vaccaro orf. Alfonso, cancelliere, L. 596 — Ombra Amalia, ved. Viga, op. marina, L. 325 — Veronesi Tito, ingegnere cat., L. 9881,65 — D'Urso Maria, ved. Palmieri, scriv. loc., L. 354,66.

Venturini Torello, dis. cat. (indennità), L. 4751,25 — Durante Maria, ved. Viale, comm. dog., L. 1162,66 — Tramontani Domenico ing. genio civile, L. 4582 — Ricci Vittoria, ved. Marcelli, brig post. (indennità), L. 2634 — Greco Concetta, ved. Tizzano, op. marina, L. 270 — Natale Matia, ved. Eduardo, archivista, lire 805 — Vella Eugenio, ing. genio civile, L. 4461 — De Fonseca Pimentel Clemente, ing. cap. genio civile, L. 6320 — Braida Antonia, ved. Randi, cons. Cas., L. 2666,66 — Patelli Enrica, ved. Rimondini, brig. post., L. 533,33 — Musiani Francesco, archivista, L. 2545 — Bellucci Bianca, orf. Garibaldi, appl. (indennità), L. 5990.

Molinari Giovanni, isp. sup. genio civ., L. 7281 — Lombardi Leopoldina, ordinaria, L. 2771 — Raiteri Felicita, ved. Rostagni, pres. sez. app., L. 2666,66 — Crudo Teresa, ved. Rivaro, professore (indennità), L. 5244 — Bernardi Marianna, ved. Clerici, comm. tab., L. 1120 — Avandino Alessandro, prof., L. 4702 — Callari Luigi, amanuense, L. 1516 — Invernizzi Enrico, capo, div., L. 7054.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 25 aprile 1920:

Arpa cav. Vittorio, colonnello medico, collocato a riposo per anzianità di servizio a decorrere dal 2 ottobre 1919.

UFFICIALI IN CONGEDO PROVVISORIO.

Arma di fanteria.

Colonnelli.

Con R. decreto del 3 giugno 1920:

Tomasuolo cav. Francesco Giovanni, colonnello, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 3 agosto 1920.

UFFICIALI DI RISERVA.

Stato maggiore del R. esercito.

Con R. decreto del 25 luglio 1920:

Saltara cav. Ernesto, colonnello, promosso brigadiere generale con anzianità 16 aprile 1919.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore del R. esercito.

Con R. decreto del 29 luglio 1920:

Ameglio cav. Giovanni, tenente generale, cessa dal comando del corpo d'armata di Napoli ed è collocato a disposizione del Ministero dell'interno, conservando il rango e gli assegni di comandante di corpo d'armata, dal 16 luglio 1920.

Albricci conte nobile Alberico, tenente generale, nominato comandante del corpo d'armata di Napoli, dal 1° agosto 1920.

Con R. decreto del 1° agosto 1920:

Croce cav. Giovanni, tenente generale, cessa, dal 7 giugno 1920, di essere a disposizione del Ministero dell'interno ed è collocato a disposizione del Ministero della guerra per ispezioni.

Ghersi cav. Giovanni, tenente generale, collocato a disposizione per ispezioni, dal 1° luglio 1920.

Con R. decreto del 29 luglio 1920:

Taranto cav. Alfredo, maggiore generale, cessa dal comando della 11ª divisione di fanteria (Gorizia) dal 14 luglio 1920, avendo ricevuto un'altra destinazione presso le truppe mobilitate.

Ferrari cav. Giacomo, maggiore generale, cessa dal comando della 13ª divisione di fanteria (Firenze) ed è nominato comandante della 11ª divisione di fanteria (Gorizia), dal 14 luglio 1920.

De Marchi cav. Ernesto, maggiore generale, nominato comandante della 13ª divisione di fanteria (Firenze), dal 1° agosto 1920.

Con R. decreto del 1° agosto 1920:

Accettella cav. Ettore, colonnello, promosso brigadiere generale con anzianità 20 giugno 1918 e decorrenza assegni dal 1° luglio 1918.

Con R. decreto del 29 luglio 1920:

I seguenti ufficiali generali sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, dal 16 agosto 1920:

Tenenti generali:

Sailer cav. Emilio — Gandolfo cav. Asclepia — Pirzio Biroli cav. Luigi — Petilli cav. Giuseppe — Chionetti cav. Oreste — Zaccone cav. Vittorio — Moris cav. Maurizio.

Maggiori generali:

Maggi cav. Arturo — Baronis cav. Luigi — Castellazzi cav. Carlo — Monesi patrizio di Modena cav. Sigismondo — Fiorone cav. Vittorio — Rosacher cav. Luigi — Pirro cav. Egidio — Cordero Di Montezemolo cav. Vittorio — Torti cav. Carlo — Pelli cav. Roberto — Conso cav. Elodio — Battistoni cav. Giuseppe — Grilli cav. Napoleone — Ciccarelli cav. Alfonso — Ruggeri cav. Carlo — Gotelli cav. Giovanni — Beruto cav. Giovanni — Bava cav. Adolfo — Costa cav. Vittorio — Colbertaldo cav. Cesare — Pastore cav. Umberto — Garnier cav. Francesco — Molina cav. Luigi — Cavalli cav. Ettore (R. T. di artiglieria) — Trombetta cav. Edmondo (medico) — Galli cav. Giovan Domenico (id.).

Brigadieri generali:

Cordero Di Montezemolo cav. Demetrio — Garelli cav. Arnaldo — Monti cav. Baldassarre — Bonelli cav. Luigi — Sapienza cav. Luigi — Versace cav. Agostino — Vigorelli cav. Antonio — Egidi cav. Silvio — Bonali cav. Achille — Perobelli cav. Umberto — Lombardi cav. Eugenio — Stringa cav. Pirio — Franchini cav. Attilio — Zirano cav. Augusto — Chiodi cav. Errico — Capra cav. Gualtiero — Ronchi cav. Quintino — Gabrielli nob. patrizio di Tropea cav. Alfredo — Capello cav. Giuseppe (R. T. artiglieria) — Laurenti cav. Felice (id. id.) — Banzi cav. Angelo (id. id.).

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto del 1° agosto 1920:

Ramaccini Giuseppe, tenente colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 19 luglio 1920.

Ramponi cav. Francesco, maggiore, promosso tenente colonnello con anzianità e decorrenza assegni dal 1° agosto 1920.

I seguenti capitani sono promossi maggiori con anzianità e decorrenza assegni dal 1° agosto 1920:

Beato Giuseppe — Simoni cav. Ugo — Guala Francesco — Sabatini cav. Luigi.

Con R. decreto del 29 luglio 1920:

Rinaldi Giuseppe, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 19 luglio 1920.

Con R. decreto del 1° agosto 1920:

I seguenti tenenti sono promossi capitani con anzianità e decorrenza assegni dal 1° agosto 1920:

Giorgianni Concetto — Lucente Rosario.

Con R. decreto del 29 luglio 1920:

I seguenti tenenti sono dispensati, a loro domanda, dal servizio attivo permanente ed inscritti col loro grado e con la loro anzianità nel ruolo degli ufficiali di complemento, a datare dal 1° agosto 1920:

Musso Salvatore — Bianco Giuseppe.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 25 luglio 1920:

Cutelli cav. Achille, tenente colonnello, revocato e considerato come non avvenuto il decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1919, nella parte che si riferisce al suo collocamento in posizione ausiliaria.

Con R. decreto del 20 giugno 1920:

Marotti Nicola, tenente, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 20 agosto 1920.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 1° agosto 1920:

Pasquali cav. Pasquale Rinaldo, tenente colonnello, revocato il decreto luogotenenziale 18 novembre 1917 col quale veniva collocato in posizione ausiliaria dal 1° dicembre 1917.

Pasquali cav. Pasquale Rinaldo, tenente colonnello, promosso colonnello nell'arma stessa con anzianità e decorrenza assegni 2 novembre 1917 e collocato a disposizione.

I seguenti capitani sono collocati, a loro domanda, in aspettativa per riduzione di quadri, dal 16 agosto 1920:

Stortiglione Luigi — Pinna Tullio.

Curti Gialdino delle Tratte Ettore, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee proveniente da cause di servizio, dal 1° agosto 1920.

Gaia Giovanni, capitano, l'aspettativa deve essere considerata come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Manara Enrico, capitano in riforma, revocato il decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1919, col quale veniva collocato in riforma dal 1° febbraio 1919.

Postiglione Umberto, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 27 aprile 1920.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Con R. decreto del 1° agosto 1920:

Lucisano Alessandro, capitano, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

Kossler Guglielmo, capitano, collocato, a sua domanda, in aspettativa, per motivi speciali.

Polli Mario, capitano in aspettativa, richiamato in servizio dal 19 giugno 1920 con decorrenza assegni dal 1° luglio 1920.

Urbinati Angelo, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 9 luglio 1920.

Galassi Ugo, capitano in aspettativa, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e colla sua anzianità 16 marzo 1918 nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma stessa.

I seguenti tenenti sono dispensati dal servizio attivo permanente in seguito, a loro domanda, ed inscritti col loro grado e con le sottonotate anzianità nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma di artiglieria:

Giannone Giuseppe, 27 luglio 1916 — Mendes Giuseppe, 1° ottobre 1917.

Enrico Mario, tenente in aspettativa, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado ed anzianità 4 giugno 1916 nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma stessa.

Buccico Giuseppe, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 7 novembre 1919.

Cutillo Enrico, sottotenente, promosso tenente con anzianità e decorrenza assegni dal 1° maggio 1920 con riserva di anzianità relativa.

Arma del genio.

Con R. decreto del 1° agosto 1920:

Ferrara cav. Odoardo, tenente colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 5 luglio 1920.

Buovolo Aniello, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 21 giugno 1920.

Rizzo Antonio, capitano, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con anzianità 12 aprile 1917 nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma stessa.

Grillandini Ettore, tenente, promosso capitano con anzianità 16 marzo 1918 con riserva d'anzianità relativa, con decorrenza assegni dal 1° aprile 1918.

De Medio Quintilio, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dall'11 luglio 1920.

Pannier Suffait Michele, tenente, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con azianità 31 agosto 1916, nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma stessa.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.